

Dematerializzazione dell'attestato di rischio Addio al documento cartaceo. È arrivato l'attestato elettronico

di Gianluca Fazzolari*

Riferimenti normativi	Bibliografia
Regolamento IVASS 19 maggio 2015, n. 9; Legge 7 agosto 2012, n. 135; Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95; Regolamento ISVAP 26 maggio 2010, n. 35; Provvedimento ISVAP 8 febbraio 2008, n. 2590; Regolamento ISVAP 6 febbraio 2008, n. 13; Regolamento ISVAP 9 agosto 2006, n. 4; Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.	R. Chianca - G. Fazzolari "Le frodi assicurative" Sapignoli editore
	Articoli, note ed approfondimenti tratti da
	www.ivass.it

Attraverso l'emanazione del Regolamento 19 maggio 2015, n. 9, recante "disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - dematerializzazione dell'attestato di rischio", in analogia a quanto accadrà dal 18 ottobre 2015 per quanto concerne il contrassegno assicurativo di cui al Regolamento ISVAP 6 febbraio 2008, n. 13 (sull'argomento si richiamano gli articoli apparsi su "il Centauro" n. 171 e n. 178), si conclude la prima fase del progetto di "dematerializzazione dell'attestato di rischio". Tuttavia, è prevista una seconda fase che consentirà di passare dall'attestato di rischio c.d. "statico" – ossia che fotografa la situazione corrente - all'attestato "dinamico", generato nel continuo dal sistema, così da renderlo più aggiornato, ancora più efficace per il contrasto dei fenomeni elusivi e, almeno negli intendimenti generali, meglio armonizzato rispetto alle situazioni degli altri Paesi UE. Come indicato dall'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - con il comunicato stampa del 21 maggio 2015, i risultati attesi in questa prima fase riguardano una significativa riduzione, per le imprese, dei costi complessivi dell'attività; un notevole vantaggio per un ridotto uso della carta; una maggiore rapidità ed efficacia nelle comunicazioni con i clienti; un processo assuntivo del ramo R.C. Auto più snello, sollevando, nel contempo, gli assicurati dall'adempimento, fino ad oggi a loro carico, di consegna dell'attestato di rischio all'assicuratore, in sede di stipula del contratto. Non ultimo, la nuova disciplina rappresenta un rilevante strumento per contrastare le frodi collegate con la falsificazione degli attestati cartacei.

Il Regolamento in parola disciplina, quindi, la dematerializzazione dell'attestato di rischio i cui effetti pratici, per le imprese e per i contraenti, entrano in vigore con riferimento ai contratti di prestazione di garanzia per la R.C.Auto - assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - in scadenza dal 1° luglio 2015 che, in termini essenzialmente pratici, considerando la circostanza che le imprese hanno l'onere di rendere disponibili i dati riguardo all'ultimo attestato di rischio valido almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale, significa che dal 1° giugno 2015 l'attestato di rischio sopravvive solo nella nuova veste elettronica.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del Regolamento IVASS n.9/2015, l'attestazione sullo stato del rischio contiene:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;

- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU - quest'ultima disciplinata da apposito Provvedimento IVASS -, così per come indicato all'articolo 3 del Regolamento in analisi, in caso di:

- a) **veicolo assicurato per la prima annualità:** il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- b) **contratto con durata annuale più frazione:** il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

Modalità di gestione della Banca dati degli attestati di rischio

L'articolo 4 del Regolamento IVASS n. 9/2015 prevede che la Banca dati sia detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall'IVASS, l'Istituto stipula un'apposita Convenzione che stabilisce le modalità di gestione e controllo dei dati. In tale caso, titolare del trattamento è il soggetto detentore e gestore della banca dati; l'IVASS è titolare dei trattamenti connessi all'utilizzo della banca dati per le proprie finalità istituzionali. La Convenzione prevede che l'IVASS, per il perseguimento dei fini istituzionali, abbia accesso gratuito e senza limitazioni alle informazioni presenti nella Banca dati. I dati personali sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con particolare riguardo ai principi di cui all'art. 11 del medesimo Codice. Restano impregiudicati i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le relative forme di tutela di cui ai successivi articoli 145 e seguenti del medesimo decreto legislativo.

Alimentazione, consultazione e funzionamento della Banca dati degli attestati di rischio

Le imprese di assicurazione - autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto nonché le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E, abilitate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi -, alimentano la banca dati degli attestati di rischio, sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni trasmesse nonché degli accessi alle stesse, ed hanno l'onere di rendere disponibili - riguardo all'ultimo attestato di rischio valido - le informazioni nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto (cfr art. 5 Regolamento IVASS n.9/2015).

Obbligo di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio

Conformemente al contenuto dell'articolo 6 del regolamento in analisi, le imprese consegnano l'attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto, ovvero:

- a) al proprietario;
- b) nel caso di usufrutto, all'usufruttuario;
- c) nel caso di patto di riservato dominio, all'acquirente;
- d) nel caso di locazione finanziaria, al locatario.

L'obbligo di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio sussiste, altresì:

- a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
- b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il periodo di osservazione;
- c) in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;
- d) nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto di cui all'articolo 171, comma 1, lettere a) e b) del decreto.

L'articolo 7 del Regolamento disciplina per le imprese modalità e tempi di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, che deve avvenire in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, mediante consegna dell'attestazione sullo stato del rischio per via telematica, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. L'obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web dell'impresa, attraverso la quale ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall'art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del contraente. In occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione le imprese rendono nota per iscritto al contraente, la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla *home page* del sito internet. Nei casi in cui il contraente sia persona diversa dall'avente diritto, le imprese attivano per quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il contraente. Per i contratti relativi a coperture R.C.Auto di flotte di veicoli a motore la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su

richiesta del contraente, con le citate procedure, e fatte salve diverse modalità concordate tra le parti. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, l'impresa obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce, all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell'attestato per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi; tuttavia, gli attestati di rischio così rilasciati, non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto. È poi previsto per gli aventi diritto la possibilità di richiedere in qualunque momento alle imprese l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni. In tal caso, le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione, con la limitazione relativa al fatto che gli attestati di rischio così rilasciati, non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. Qualora ricorra la condizione di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto:

a) per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio dell'impresa: con la consegna al soggetto avente diritto già indicato in polizza come proprietario;

b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015: con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Riguardo alla validità dell'attestazione, come indicato specificamente dall'articolo 8 del Regolamento IVASS 19 maggio 2015, n. 9, possono ravvisarsi le seguenti fattispecie:

- ✓ l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce in caso di: *documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente;*
- ✓ il contraente, o se persona diversa, il proprietario può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, in caso di: *documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato,* in tal caso, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell'attestato qualora lo stesso risulti l'avente diritto alla classe di merito CU maturata;
- ✓ nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi;
- ✓ in occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio da parte dell'assicuratore

All'atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, a norma dell'articolo 9 del Regolamento IVASS n.9/2015, le imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio. Nel caso in cui all'atto della stipula del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa per procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità, e l'impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente una dichiarazione ex artt. 1892 e 1893 c.c. per l'intero quinquennio precedente significando che, ai soli fini probatori e di verifica, l'impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. Nei casi appena indicati, le imprese, assunto il contratto, procedono a verificare tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dei contratti.

Sono poi previste, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 317, comma 1, del D.Lgs. 209/05, in caso di inosservanza delle norme sull'alimentazione della Banca dati, specifiche sanzioni all'indirizzo delle imprese qualora, alla scadenza di ciascun bimestre solare, l'IVASS accerti violazioni di legge.

In occasione della comunicazione annuale di cui all'art. 170-bis del Decreto legislativo 209/2005 (*Codice delle assicurazioni private*), per il primo anno dall'entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 9/2015 tutte le imprese autorizzate all'esercizio della R.C.Auto sul territorio nazionale, hanno l'onere di comunicare ai contraenti le modifiche

legislative e regolamentari concernenti l'attestazione sullo stato del rischio, informandolo in merito alle modalità di consegna telematica.

A fronte dell'intervenuta pubblicazione sul sito dell'IVASS del novellato regolamento concernente la dematerializzazione dell'attestazione di rischio e l'istituzione della relativa banca dati, queste le prime indicazioni che - *almeno negli intendimenti generali* - eliminando la tradizionale attestazione di rischio cartacea, porteranno, questo è l'auspicio, - *per il solo fatto che per legge non esisteranno più quei documenti (!)* -, un concreto strumento di contrasto alle frodi perpetrate attraverso l'impiego di documenti "tradizionali" contraffatti o alterati. Come di consueto, buona fortuna a tutti e che il Signore ce la mandi buona...

*Ispettore Capo della Polizia di Stato
Comandante Squadra di P.G. Polstrada La Spezia

Pur garantendo la massima affidabilità di quanto precede, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Il testo che precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipende.